

**TRIBUNALE BRESCIA
(ORDINANZA)**
23 SETTEMBRE 1996
PRESIDENTE: MADDALO
**IMPUTATO: P. BERLUSCONI
ED ALTRI**
**Diritto di cronaca •
Processo penale • Riprese
audiovisive • Ammissibilità •
Limitazioni e modalità.**
*Pur non potendosi ritenere che
le riprese audiovisive possano,*
*di per sé, arrecare pregiudizio
al sereno e regolare svolgimento
del processo, queste devono
effettuarsi nell'osservanza di
precise limitazioni e modalità,
quali il divieto di diffusione del-
le immagini in diretta e dell'uso
di telecamere mobili.*

Il Tribunale, pronunciando in ordine alle richieste di ripresa audiovisiva del dibattimento formulate dalla RTI per le testate televisive TG4, TG5 e Studio Aperto, dalla RAI per i suoi telegiornali, da Cecchi Gori News Sport per le testate TMC e Videomusic, da Teletutto Bresciasette;

Osserva a fronte del dissenso delle parti il Tribunale deve valutare, in primo luogo, se sussista un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza dle dibattimento. Ad avviso del Collegio, tale interesse è certamente sussistente, avuto riguardo all'oggetto dell'imputazione e, più in generale, alla vicenda processuale, ovvero all'ipotizzata costrizione alle dimissioni di un noto magistrato impegnato in processi per delitti gravissimi contro la Pubblica Amministrazione, condotta attribuita anche a persone che all'epoca dei fatti rivestivano cariche istituzionali. Le stesse parti, peraltro, non sembra abbiano contestato la sussistenza di detto interesse.

Neppure può ritenersi, allo stato, che le riprese audiovisive di per sé possano arrecare pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione, ove siano effettuate con modalità tali da non turbare lo svolgimento dell'udienza stessa e l'acquisizione della prova. E, per questa via, già si deve escludere il ricorso alla diffusione in diretta delle immagini, siccome suscettibile di nuocere a detta serenità, e non necessaria all'esercizio del diritto di cronaca, e all'uso di telecamere mobili.

È indubbio, peraltro, che una qualche forma di spettacolarizzazione derivi dalla diffusione generalizzata e visiva delle immagini del processo; ma essa, siccome intrinseca all'uso stesso del mezzo televisivo, evidentemente già è stata considerata dal legislatore laddove non ha vietato in via generale la ripresa del dibattimento. Conseguo che il precitato pregiudizio debba rappresentarsi in possibili distorsioni dell'iter procedimentale; ciò che non è dato rinvenire nel presente caso.

Sotto altro profilo, il diritto alla riservatezza delle parti o di altri soggetti processuali è assicurato dall'art. 147, comma 3, c.p.p.

Ritiene, tuttavia, il Tribunale di dettare precise limitazioni e modalità, onde salvaguardare sia la serenità che l'ordine dello svolgimento dell'udienza, avuto anche riguardo alle dimensioni e alla conformazione dell'aula, che non consentono la presenza dei mezzi tecnici necessari alle riprese da parte di tutte le emittenti istanti. Epper ciò, ribadito il divieto di diffusione delle immagini in diretta e di uso di telecamere mobili, si autorizza alle riprese una sola emittente, facendo obbligo alla stessa di porre a disposizione delle altre il materiale registrato. Detta emittente si individua nella RAI, siccome servizio pubblico.

Va, sin d'ora, precisato che non dovrà in nessuna occasione essere ripreso l'imputato Berlusconi Paolo, in conformità alla sua dichiarazione.

P.Q.M. — Visto l'art. 147 d.lg. 1989 n. 271

Autorizza la RAI alla ripresa televisiva del dibattimento, con divieto di diffusione delle immagini in diretta, con divieto dell'uso di telecamere mobili, con divieto di riprendere l'imputato Berlusconi Paolo e le altre persone che non vi consentano.

Si prescrive, altresì, alla RAI di porre immediatamente a disposizione delle altre emittenti, come sopra indicate, tutto il materiale registrato.

1. PREMessa.

IL DIBATTIMENTO PENALE E LE RIPRESE AUDIOVISIVE: UN CONNUBIO POSSIBILE?

Le ordinanze che si annotano disciplinano l'utilizzo del mezzo televisivo nel processo penale. Utilizzo che trova ragione nella coesione, nel rito processuale, di ele-

menti di natura diversa che concorrono a renderlo un evento di sicuro interesse comunicazionale.

Il tribunale, ove si svolge il giudizio, materializza « un sacro luogo isolato, tagliato fuori per così dire dal mondo delle cose consuete, un cerchio magico entro il quale la solita differenza sociale fra gli uomini è sospesa »¹.

La struttura del processo, « ordinata attorno a tesi contrapposte, appare per la sua intrinseca forma drammatica, naturalmente congeniale ad una rappresentazione televisiva »². Lo svolgimento delle udienze è scandito da formule e riti prestabiliti, che presuppongono, per la loro recita, il rispetto di formalità anche puramente esteriori, quali indossare la toga e, nel mondo anglosassone, la parrucca³.

Infine, il processo penale calamita l'attenzione collettiva in quanto esprime « al massimo grado il carattere competitivo, qualunque possano essere le basi ideali del diritto »⁴. Competizione che si rivolge ad un pubblico praticamente illimitato, posto che « se l'imputato è colui *sul quale* si giudica, il pubblico è colui *per il quale* si giudica »⁵.

L'interesse collettivo alla conoscenza di come viene amministrata la giustizia trova una prima forma di soddisfazione nella c.d. *pubblicità immediata* del dibattimento e cioè nella facoltà, per i cittadini, di partecipare fisicamente allo svolgimento delle udienze del processo⁶.

¹ J. HUIZINGA, *Homo ludens*, trad. di C. Schendel, Torino, 1964, p. 118-121, ora in *Indice pen.*, 1994, p. 213. Secondo F. CORDERO (*Procedura penale*, 3 ed., Milano, 1995, p. 793) « i processi implicano tempo e spazio separati, ossia "sacri", come nei "misteri" delle religioni ellenistiche, irrompendovi, l'ambiente profano li sfigura ».

² Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *Ripresa televisiva dell'udienza penale e tutela della personalità*, in questa *Rivista*, 1985, p. 984.

³ J. HUIZINGA (*op. cit.*, p. 214) sottolinea come la parrucca indossata dai magi-

strati inglesi « è più che il residuo d'una moda antica, per la sua funzione è da considerarsi molto affine alle maschere dei popoli primitivi. Trasforma colui che la porta facendone un altro essere ».

⁴ J. HUIZINGA, *Homo ludens*, cit., p. 213.

⁵ F. CARNELUTTI, *La pubblicità del processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, p. 3.

⁶ Secondo V. MANZINI (*Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice*, Torino, 1932, vol. III, p. 34) « la pubblicità dei giudizi è la più idonea garanzia della loro rettitudine; essa è una

Lo sviluppo tecnologico⁷ ha, però, attribuito un rilievo sempre maggiore alla c.d. *pubblicità mediata meccanica*⁸, grazie alla quale i membri di una collettività sono informati dello svolgimento di un processo attraverso i mezzi di comunicazione di massa⁹.

La presenza di alcuni di essi non influisce, in misura significativa, sul corretto svolgimento del processo penale.

Le trasmissioni radiofoniche, secondo l'ordinanza del Tribunale di Milano che si commenta, « non incidendo direttamente sullo svolgimento dell'udienza, possono essere autorizzate senza limitazioni »¹⁰.

Discorso analogo vale per i giornalisti della carta stampata, la cui presenza, nel corso delle udienze dei processi più importanti, è ormai un fatto abituale.

Anche le riprese fotografiche delle udienze vengono, in genere, consentite pur con qualche limitazione. Il Tribunale di Milano le autorizzava salvo l'uso dei flashes ed il divieto, per i fotografi, di accedere « al settore dell'aula riservato alle parti »¹¹.

Rispetto agli altri mezzi mass-mediali, la televisione è dotata di una « non indifferente capacità intrusiva »¹², amplificata dal fatto che essa « accompagna la nostra esistenza con una continuità molto maggiore di altri mezzi di diffusione »¹³.

guarentigia»; sul punto cfr. anche G. FOSCHINI, *Dibattimento (dir. proc. pen.)*, voce *Enc. dir.*, Milano, 1964, vol. XII, p. 348 ss. M. PISANI (in *Introduzione al processo penale*, Milano, 1988, p. 103 ss.) ricorda come, fin dalla seconda metà dell'ottocento, furono necessari ripetuti interventi dei diversi Ministri Guardasigilli per limitare il proliferare di degenerazioni, malsane curiosità e l'utilizzo di « vezzi ed invadenti binocoli ».

⁷ Sul rapporto tra diritto e telecomunicazione cfr. v. ZENO-ZENCOVICH, *Sistema giuridico e « diritto delle telecomunicazioni »*, in questa *Rivista*, 1996, p. 551 ss.

⁸ La formula è di A. MELCHIONDA, *Sub art. 147 norme di attuazione*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, *La normativa complementare*, vol. I, Torino, 1992, p. 559.

⁹ Per un'ampia ed approfondita indagine sul tema cfr. G.P. VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Milano, 1984.

¹⁰ Nello stesso senso disponeva anche il Tribunale di Palermo, ord. 26 settembre 1995, imp. Andreotti (pubblicata in *Dir. e processo penale*, 1996, n. 1 con il commento di G.P. VOENA, *La ripresa audiovisiva del dibattimento*) ed il Tribunale di Milano, ord. 27 ottobre 1993, imp. Cusani (ripresa da G. DI CHIARA, *Processo penale e pubblicità mediata « tecnologica »*: rileggendo le premesse della sentenza Cusani, in *Foro it.*, II, 1995, c. 51).

¹¹ Riguardo alle riprese fotografiche durante il processo Cusani, il Tribunale, con una prima ordinanza emessa in data 27 ottobre 1993, negava l'autorizzazione perché riteneva, da un lato, che la ripresa fotografica costituisse « un elemento di disturbo senza peraltro rappresentare una modalità essenziale all'esercizio del diritto di cronaca »; dall'altro sottolineava che « lo scatto fotografico, improvviso ed intermittente, può arrecare pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza ». Successivamente, il Tribunale, con ordinanza del 29 ottobre 1993, autorizzava, previo consenso delle parti, « l'ingresso di fotografi per un breve lasso di tempo prima dell'inizio dell'udienza » al fine di garantire « un più completo esercizio del diritto di cronaca ». Infine, con ordinanza dell'8 novembre 1993, il Tribunale, ribadita l'impossibilità, a tutela del corretto svolgimento del processo, di ammettere gli operatori fotografici nel corso dell'udienza, autorizzava l'ingresso in aula dei fotografi « per la durata di cinque minuti e prima dell'inizio dell'udienza dibattimentale » disponendo che gli stessi « si allontanino subito dopo dall'aula ». Sul punto cfr. G. DI CHIARA, *Processo penale e pubblicità mediata « tecnologica »*, cit., c. 57.

¹² G. DI CHIARA, *ult. op. cit.*, c. 51.

¹³ C. PINELLI, *Suggerimento dei messaggi televisivi, persuasione e manifestazione del pensiero*, in *Dir. inf.*, 1995, p. 2; A. SAVINI (*Dibattimento penale e trasmissioni te-*

Il mezzo televisivo, risponde, quindi, in misura sempre crescente al generale interesse di conoscere se il fatto costituente reato sia avvenuto o no e chi lo abbia commesso. In questo senso si spiega il successo di *audience* fatto registrare da trasmissioni televisive esclusivamente dedicate a documentare come si svolgono i processi penali¹⁴, la maggior parte dei quali inerenti a vicende processuali prive di particolare interesse pubblico e relative a comuni cittadini.

La diffusione del mezzo televisivo ha creato la figura del « cittadino-utente televisivo »¹⁵, e, contestualmente, la sua esigenza di essere posto a diretto contatto con la quotidiana attività di amministrazione della giustizia. Esigenza che, già prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, era qualificata, dalla giurisprudenza, come il « diritto dei cittadini italiani a conoscere in quale modo venga in concreto amministrata la giustizia penale anche in località diverse e lontane da quella della propria residenza e anche con riferimento a processi relativi a fatti criminosi che non hanno acquisito notorietà »¹⁶.

La soluzione adottata dal legislatore italiano, cristallizzata nell'art. 147 delle disposizioni di attuazione del nuovo codice di procedura penale, mira a realizzare un compromesso tra il diritto alla riservatezza¹⁷, comprensivo del diritto all'immagine e alla sua diffusione, ed il diritto di cronaca, inteso quale « componente del diritto di manifestazione del pensiero e, quindi, della libertà di stampa »¹⁸.

A tutela del diritto all'immagine, il primo comma dell'art. 147 disp. att. prevede che la « ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento » possa essere disposta dal giudice solo con il consenso delle parti.

Il secondo comma della norma in esame privilegia, invece, il diritto di cronaca, ed attribuisce al giudice il potere di autorizzare la presenza in aula dei *mass media*, anche contro la volontà delle parti.

2. IL CRITERIO DELL'INTERESSE SOCIALE PARTICOLARMENTE RILEVANTE. LIMITI.

Il giudice, anche nel caso in cui le parti non prestino il consenso, può autorizzare la ripresa televisiva qualora sussista « un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento ».

Secondo il Tribunale di Milano, l'interesse in esame era giustificato dalla « notorietà di alcuni degli imputati, dalla rilevanza delle cariche po-

levisive di cronaca culturale, in *Corr. giur.*, 1990, n. 9, p. 951) sottolinea che « mentre non tutti leggono il giornale, la televisione è veramente presente in tutte le case e può essere vista da milioni di persone nello stesso istante, essendo con ciò in grado di formare autentica opinione di massa in tempi rapidissimi ».

¹⁴ Ci si riferisce alla nota trasmissione televisiva « Un giorno in pretura », la quale trasmetteva anche riprese di processi di Tribunale e di Corte d'Assise.

¹⁵ G. DI CHIARA, *Processo penale e pubblicità mediata « tecnologica »: rileg-*

gendo le premesse della sentenza Cusani, cit., c. 51.

¹⁶ Cfr. Tribunale di Torino, ord. 22 settembre 1988 citata da G. DI CHIARA, *ult. op. cit.*, c. 52.

¹⁷ Cfr. Corte cost., sentenza 24 giugno-9 luglio 1970 n. 122, in *Giur. cost.*, 1977, p. 1529 ss. con nota di M. MAZZIOTTI, *Diritto all'immagine e costituzione*; sul tema cfr. anche G. GIACOBBE, *Riservatezza (diritto alla)*, voce *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, p. 1244 ss.

¹⁸ A. MELCHIONDA, *Sub art. 147 norme di attuazione*, cit., p. 561.

litiche ricoperte, dagli interessi economici rappresentati e dagli incarichi e mansioni svolte nella Pubblica Amministrazione dalla maggior parte di essi»¹⁹.

Il Tribunale di Brescia, dal canto suo, riteneva che la vicenda processuale oggetto di deliberazione rivestisse un particolare interesse sociale in quanto relativa alla « ipotizzata costrizione alle dimissioni di un noto magistrato, impegnato in processi per delitti gravissimi contro la Pubblica Amministrazione, condotta attribuita anche a persone che all'epoca dei fatti rivestivano cariche istituzionali ».

L'art. 147 disp. att. disciplina la presenza dei mezzi di comunicazione nella sola fase dibattimentale del processo penale.

Sempre più spesso, tuttavia, l'attenzione dei media si rivolge ad determinato fatto processuale fin dalla fase delle indagini preliminari. Ne sono esempi la vicenda definita « tangentopoli 2 », rispetto alla quale sia la televisione che i più importanti quotidiani nazionali davano ampio risalto all'attività svolta dalla Procura della Repubblica di La Spezia. Copertura comunicazionale verificatasi anche per le indagini svolte dai magistrati di Tortona in relazione all'omicidio perpetrato col lancio di un sasso da un cavalcavia dell'autostrada.

Rispetto a vicende processuali come quelle ora accennate, l'interesse della collettività alla loro conoscenza non sorge all'inizio del pubblico dibattimento ma preesiste fin da un momento antecedente²⁰.

L'interesse della pubblica opinione è, poi, mantenuto vivo da una stretta interconnessione tra i diversi mezzi di comunicazione mediale. Con riferimento, ad esempio, alla nota indagine c.d. « mani pulite », la forza comunicazionale della carta stampata creava e convogliava, a favore dell'inchiesta, un ampio consenso popolare, ben prima che venissero trasmesse le immagini televisive dei processi, celebratisi anni dopo l'inizio dell'indagine stessa.

Trasmissione televisiva che, a sua volta, soddisfaceva l'ansia collettiva di « vedere dal vivo » i personaggi entrati, ormai da mesi, nell'immaginario collettivo²¹.

Ne segue che il criterio della sussistenza di un « interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento » si presenta « carico di un insopprimibile soggettivismo », risultando inidoneo « a distin-

¹⁹ Secondo G. ILLUMINATI (*Quando le parti non sono d'accordo sulle riprese audiovisive del dibattimento*, in *Diritto penale e processo*, 1996, n. 4, p. 472) « la notorietà delle persone non basterebbe da sola a permettere una limitazione così pesante del diritto alla riservatezza ».

²⁰ Sul punto cfr. G.P. VOENA (*La ripresa audiovisiva del dibattimento*, cit., p. 76) il quale cita la affermazione di J. HABERMAS (in *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Bari, 1977, p. 246 ss.) secondo cui la notizia diffusa dai moderni mezzi di comunicazione di massa è, di per se stessa, massa.

²¹ Secondo V. RICCIUTO (*La giustizia penale e spettacoli televisivi: la pubblicità*

del dibattimento penale prevale sulla reputazione e sulla riservatezza dei soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie, in *questa Rivista*, 1993, p. 968) lo « “specifico televisivo” si impone al cinema e alla letteratura per la circostanza, che è poi alla base delle pronunce dei giudici, che i personaggi coinvolti nelle riprese televisive sono tutt'altro che immaginari o “puramente casuali” »; sottolinea la peculiarità della televisione « di rappresentare la integrale dinamicità dell'avvenimento processuale, ivi compresa quella delle reazioni e sfumature comportamentali dei soggetti partecipanti » A. SAVINI, *Dibattimento penale e trasmissioni televisive di cronaca culturale*, cit., p. 950.

guere l'interesse connesso all'oggetto dell'imputazione da quello derivante da fattori estranei quali, ad esempio, la pregressa notorietà dell'imputato»²².

Nei casi decisi dalle ordinanze che si annotano, la notorietà degli imputati e della persona offesa erano certamente preesistenti rispetto all'inizio dei rispettivi dibattimenti penali.

Nessun dubbio che il giudice debba fornire adeguata motivazione delle ragioni per le quali ritenga l'interesse sociale, da un lato, « di spessore tale da giustificare la prevalenza rispetto alla contraria volontà delle parti » e, dall'altro, funzionale alla « conoscenza del dibattimento » a favore della collettività²³.

Pare, tuttavia, altrettanto indubitabile che il giudice avrebbe agio a fornire adeguata e convincente motivazione sul punto ogniquale volta il processo da celebrare assumesse un certo rilievo. Soprattutto quando, come sottolinea, seppure in nota, il Tribunale di Brescia, « le stesse parti non sembrano abbiano contestato la sussistenza » di un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

3. IL CRITERIO DEL GIUSTO PROCESSO.

Il pericolo di una eccessiva spettacolarizzazione della vicenda processuale diverrebbe, quindi, concreto qualora la presenza delle telecamere, in aula, venisse subordinata alla sola sussistenza di un interesse collettivo alla conoscenza della vicenda processuale.

Il Tribunale di Brescia, preso atto del fatto « indubbio che una qualche forma di spettacolarizzazione derivi dalla diffusione generalizzata e visiva delle immagini del processo », sottolinea come « essa, siccome intrinseca all'uso stesso del mezzo televisivo, evidentemente già è stata considerata dal legislatore laddove non ha vietato in via generale la ripresa del dibattimento ».

La decisione che il giudice penale deve, quindi, prendere non attiene alla compatibilità astratta tra il mezzo televisivo ed il processo penale. Sul punto il nostro legislatore si è già pronunciato in termini positivi²⁴, assumendo una posizione, ad esempio, diversa da quella espressa dagli ordinamenti francese²⁵ e britannico²⁶, nei quali la stampa è libera di riferire lo svolgimento del processo ma sono vietate le riprese fotografiche e televisive delle udienze.

Le soluzioni preclusive all'utilizzo del mezzo televisivo si fondano sul rilievo che le riprese di un processo penale incidono non soltanto su valori di

²² Cfr. G.P. VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, cit., p. 304-305.

²³ A. MELCHIONDA, *Sub art. 147 norme di attuazione*, cit., p. 568-569 e nota 29.

²⁴ Sul punto cfr. A. SAVINI, *Dibattimento penale e trasmissioni televisive di cronaca culturale*, cit., p. 954.

²⁵ Rispetto all'ordinamento francese cfr. P. PRADEL, *Le tecniche audiovisive nel processo penale secondo la recente le-*

gislazione francese, in questa *Rivista*, 1987, p. 1 ss.; l'Autore indica (cfr. p. 5) altri paesi — l'Austria, il Canada, l'Irlanda, l'Islanda, il Lussemburgo ed il Belgio — i quali, a loro volta, si oppongono ad una trasmissione diretta o differita delle immagini dei processi penali.

²⁶ Cfr. il caso AG v. *Leveller Magazine*, 1980, AC. p. 450-A citato da J. SPRACK, *Emmins on Criminal Procedure*, 5 ed., Londra, 1992, p. 149.

natura *extraprocessuali* — quali il diritto alla dignità della persona umana, il diritto all'immagine e quello alla riservatezza²⁷ — ma anche su interessi di natura strettamente *processuali*, primo fra tutti quello relativo ad un regolare e sereno svolgimento delle attività dibattimentali²⁸.

Il nostro legislatore, invece, ha lasciato al giudice il compito di garantire che la presenza del mezzo televisivo, da un lato, assicuri il soddisfacimento del bisogno collettivo di conoscere come viene amministrata la giustizia. E, dall'altro, che tale presenza non incida, in termini negativi, rispetto al corretto svolgimento del processo stesso²⁹.

Secondo il Tribunale di Milano deve essere salvaguardato l'interesse « *al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione*, ossia alla regolarità dell'amministrazione della giustizia che non può venir pregiudicata dalle esigenze nascenti dagli interessi, sia pure di rilevanza costituzionale, del diritto alla riservatezza e, in contrapposizione, del diritto di cronaca ».

In senso conforme, il Tribunale di Brescia sottolinea che le riprese audiovisive devono essere effettuate « con modalità tali da non turbare lo svolgimento dell'udienza stessa e l'acquisizione della prova ».

Criterio di decisione al quale la giurisprudenza di merito si è, sostanzialmente, conformata³⁰ e che trova aggancio normativo nel fatto che il legislatore, pur derogando, nel comma 2 dell'art. 147 disp. att., alla regola generale del necessario consenso delle parti « manteneva implicitamente fermo il limite — posto dal comma 1 — della salvaguardia assoluta del “pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o della decisione” »³¹.

Il giudice del dibattimento è, quindi, chiamato ad individuare una soluzione concreta che consenta, da un lato, un controllo sociale sul funzionamento della giustizia e, dall'altro, assicuri la celebrazione « comunque di un “giusto processo” »³². Nel corso del quale sia garantita la « integrità-genuinità del dibattimento, la sua immediatezza e il diritto di difesa »³³.

4. GLI EFFETTI « INTERNI » AL PROCESSO DELLE RIPRESE TELEVISIVE.

Nella ricerca di una corretta « interazione tra accesso dei mezzi audiovisivi nella pubblica aula di udienza e giusta decisione »³⁴, particolare in-

²⁷ Con riferimento al processo civile cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *Lesione della riservatezza attraverso la pubblicazione di atti di un procedimento civile*, in questa Rivista, 1990, p. 543 ss.

²⁸ Cfr. G. DEAN, *La disciplina delle riprese audiovisive nei dibattimenti del futuro processo penale*, in *Giur. it.*, 1989, IV, c. 526.

²⁹ Parla di possibili « abusi di una deleteria spettacolarizzazione della giustizia » G. DI CHIARA, *Processo penale e pubblicità mediata « tecnologica »: rileggendo le premesse della sentenza Cusani*, cit., c. 58.

³⁰ Anche il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 26 settembre 1995, decidendo in merito alla presenza del mezzo televisivo nel processo in corso nei confronti del

sen. Andreotti, riteneva « in ogni caso preminente l'esigenza di garantire, comunque, il sereno e regolare svolgimento del processo ». Cfr. G.P. VOENA, *La ripresa audiovisiva del dibattimento*, cit., p. 78.

³¹ Cfr. M. CHIAVARIO, *La riforma del processo penale*, 2 ed., Torino, 1990, p. 231; G.P. VOENA, *La ripresa audiovisiva del dibattimento*, cit., p. 78.

³² A. MELCHIONDA, *Sub art. 147 norme di attuazione*, cit., p. 562.

³³ E. SELVAGGI, *Dibattimento penale e ripresa televisiva: decisioni, orientamenti e osservazioni minime a margine*, in *Cass. pen.*, 1988, II, p. 2202.

³⁴ G.P. VOENA, *La ripresa audiovisiva del dibattimento*, cit., p. 78.

teresse assume il ragionamento svolto dal Tribunale di Milano, il quale vietava, indipendentemente dal loro consenso, le riprese di testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti « e di ogni altro soggetto che occasionalmente debba comparire davanti al Collegio giudicante ».

La *ratio* del divieto era la necessità « di preservare i soggetti “non adatti ai lavori” da dinamiche emotive, anche a livello inconscio, innescate in loro dalla consapevolezza della diffusione della loro immagine e dei loro atteggiamenti davanti ad un pubblico di milioni di spettatori, con riflessi negativi sulla prioritaria esigenza di genuinità delle deposizioni testimoniali e della raccolta delle prove ».

Le osservazioni del Tribunale di Milano riprendono, in parte, la distinzione, già evidenziata in dottrina, tra gli effetti dei mezzi audiovisivi « *interni*, sui protagonisti primari e secondari del processo » e quelli « *esterni* su coloro che percepiscono il messaggio trasmesso »³⁵.

Di questi ultimi si tratterà più avanti.

Rispetto ai primi, il Tribunale di Milano attribuisce alle riprese televisive un effetto negativo sulla genuinità delle prove offerte dai « protagonisti secondari » del processo. L'affermazione del Tribunale non può essere condivisa in quanto, se la ripresa televisiva fosse di per sé idonea a pregiudicare l'attendibilità delle persone che, a diverso titolo, devono presentarsi avanti al giudice del dibattimento, la stessa sarebbe stata vietata dal legislatore. Pena la celebrazione di un processo le cui prove *costituende* sarebbero viziate ancor prima di venir assunte³⁶.

In dottrina, è stato sostenuto che l'effetto perturbante delle riprese televisive è *in re ipsa*, con il pericolo che « perdano la testa i testimoni »³⁷, in quanto « consapevoli di divenire parte di uno spettacolo destinato ad essere diffuso tra una vasta platea di telespettatori »³⁸.

Le opinioni ora ricordate, ineccepibili sotto un profilo teorico, sembrano attribuire scarso rilievo al fatto che le parti, prima, ed il giudice, poi, dispongono di precisi strumenti processuali per verificare la genuinità delle deposizioni testimoniali rese e, più in generale, delle prove *costituende* assunte.

Scopo del nuovo processo penale è quello di giungere, all'esito del contraddittorio dibattimentale, alla ricostruzione di una *verità giudiziale*³⁹,

³⁵ Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *Ripresa televisiva dell'udienza penale e tutela della personalità*, cit., p. 984.

³⁶ G. ILLUMINATI (*Quando le parti non sono d'accordo sulle riprese audiovisive del dibattimento*, cit., p. 474) sottolinea come l'art. 147 disp. att. « sembra preoccuparsi soltanto della tutela del diritto all'immagine e non del rendimento di testimoni, periti, consulenti ed interpreti ».

³⁷ Cfr. F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 793.

³⁸ Cfr. G.P. VOENA, *ult. op. cit.*, p. 78; in senso conforme cfr. anche G. DEAN, *La disciplina delle riprese audiovisive nei dibattimenti del futuro processo penale*, cit., c. 530; M. CIAPPI, *Il processo Andreotti e l'illusione della pubblicità: televisione sì, internet no*, in *Giur. it.*, 1996, II, c.

607; con specifico riferimento ad *internet* cfr. Corte Federale degli Stati Uniti, distretto orientale della Pennsylvania, sentenza 11 giugno 1996 con traduzione di V. ZENO-ZENCOVICH, in questa *Rivista*, 1996, p. 604 ss.

³⁹ G. UBERTIS, *La ricerca della verità giudiziale*, in AA.VV., *La conoscenza del fatto nel processo penale*, a cura di G. UBERTIS, Milano, 1992, p. 38; G. ILLUMINATI, *Il nuovo dibattimento: l'assunzione diretta delle prove*, in *Foro it.*, 1988, V, c. 366. Con riferimento allo scopo del processo penale cfr. G. FIANDACA, *Modelli di processo e scopi della giustizia penale*, in *Foro it.*, 1992, I, c. 2024; M. TARUFFO, *Note per una riforma del diritto delle prove*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, p. 238 ss.

la quale rappresenti il fondamento sul quale pronunciare la sentenza di merito.

Nella dinamica processuale, l'accusa e la difesa possono sottoporre a *controesame* il testimone indicato da controparte (art. 498 c.p.p.). Il giudice può rivolgere domande « ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private già esaminate » (art. 506 comma 2 c.p.p.).

Il pubblico ministero ed il difensore, per contestare, in tutto o in parte, il contenuto della testimonianza dibattimentale, possono « servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero » (art. 500 comma 1 c.p.p.).

Il giudice, dal canto suo, può valutare « le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni come prova dei fatti in esse affermati, se sussistono altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità » (art. 500 comma 4 c.p.p.). Egli, inoltre, può disporre « l'assunzione di nuovi mezzi di prova » quando lo ritenga necessario per decidere la causa (art. 507 c.p.p.).

I meccanismi processuali ora accennati permettono sia alle parti che al giudice di vagliare se il testimone risulta credibile oppure recita a soggetto in quanto suggestionato dalla presenza delle telecamere.

Il processo a carico del finanziere Sergio Cusani, celebratosi avanti alla II Sezione penale del Tribunale di Milano, veniva ripreso e trasmesso, in diretta, dalle reti televisive. Nel corso del dibattimento, venivano sentiti, quali imputati di reato connesso, molti esponenti politici.

Sotto un profilo comunicazionale, destava scalpore l'atteggiamento tenuto dall'on. Forlani il quale negava tutti gli addebiti mossigli ed, incalzato dalle domande del pubblico ministero, si mostrava « fragile, inibito, in preda ad un intenso scompenso emotivo, ben visibile nei movimenti rallentati ed in quell'eccesso di salivazione che i giornali hanno sarcasticamente definito « bava alla bocca ».

Al contrario dell'On. Craxi, il quale, avanti al Tribunale, enfatizzava « la sua figura pubblico di politico, cioè di un rappresentante di un interesse collettivo, contrapponendosi all'accusa come un soggetto dotato della stessa "taglia" »⁴⁰.

È interessante sottolineare che il Tribunale, nella sentenza di condanna di Cusani, non teneva in alcuna considerazione le dichiarazioni rilasciate dagli on.li Craxi e Forlani. Circostanza che offre un chiaro esempio di come possano e debbano essere tenuti nettamente separati, tra loro, gli aspetti che attengono al piano comunicazionale da quelli relativi alla dinamica processuale.

Le riprese televisive del processo permettevano alla pubblica opinione di « vedere » gli on.li Craxi e Forlani impegnati non nella loro abituale attività politica ma in quella, ben diversa, di imputati in un processo penale. Senza che la presenza del mezzo televisivo influenzasse minimamente il Tribunale nel momento di valutare, sotto un profilo processuale, la validità delle deposizioni rese in aula.

Le considerazioni che precedono portano ad esaminare l'influenza che il mezzo televisivo può esercitare nei confronti dei « protagonisti primari »

⁴⁰ Cfr. M. MINECCIA, *Esame critico di* in *Giust. pen.*, 1994, III, c. 408.
sequenze televisive di un processo penale,

del processo e cioè del giudice, del pubblico ministero, del difensore e degli imputati.

Di questi ultimi, il Tribunale di Milano riteneva ammissibile la ripresa televisiva in quanto essi non sono vincolati, a differenza dei testimoni, periti, consulenti tecnici ed interpreti, « a rispondere secondo verità alle domande ». Avendo, quindi, gli imputati la possibilità di mentire, « non è ravvisabile un pericolo che essi siano influenzati dal mezzo televisivo ».

Il ragionamento del Tribunale confonde, in verità, il piano comunicazionale con quello processuale in quanto pare attribuire, da un lato, al mezzo televisivo il potere « ipnotico » di indurre i soggetti ripresi a mentire al Tribunale. E, dall'altro, l'organo giudicante sembra non poter far altro che accettare, acriticamente, quanto riferito dal testimone e dall'imputato.

È agevole osservare che il testimone può mentire pur avendo giurato di rispondere secondo verità. E che l'imputato, dal canto suo, può dire la verità pur avendo il diritto, come riconosciuto dalla stessa ordinanza che si annota, « di rifiutare ogni risposta ».

Prescindendo dalla presenza o meno del mezzo televisivo, il compito del giudice rimane quello di decidere, sulla base dell'intero incarto processuale, chi abbia detto la verità e chi abbia mentito. Valutazione che è il presupposto stesso per l'emissione della sentenza conclusiva di ogni processo, anche di quelli, appunto, privi della presenza delle telecamere.

5. GLI EFFETTI « ESTERNI » AL PROCESSO DELLE RIPRESE TELEVISIVE.

Entrambe le ordinanze in commento escludono la trasmissione « in diretta » delle udienze del processo. Essa è ritenuta pregiudizievole rispetto al corretto svolgimento del processo « per i suoi possibili riflessi sulla genuinità dell'acquisizione della prova, per effetto del potenziale condizionamento psicologico dei soggetti ripresi » e, comunque, « non necessaria all'esercizio del diritto di cronaca ».

In mancanza di ulteriori specificazioni, deve, tuttavia, ritenersi che le immagini delle singole udienze possano essere trasmesse anche subito dopo il termine delle udienze stesse. Con la conseguenza che « il condizionamento dei testimoni e degli altri soggetti non sembra destinato ad essere eliminato per il semplice fatto che la ripresa non viene contestualmente diffusa »⁴¹.

Il Tribunale di Milano, con evidente riferimento all'imputato Berlusconi, paventava anche che la trasmissione « in diretta » delle udienze potesse essere oggetto di un « possibile utilizzo strumentale, nella non remota eventualità di una campagna elettorale, del mezzo televisivo impiegato come "cassa di risonanza", con evidente incidenza sulla regolarità del processo ».

Gli effetti che la diffusione televisiva di un processo penale può produrre all'esterno dell'aula giudiziaria e cioè su coloro che « percepiscono

⁴¹ Cfr. P.P. GIGLIOLI-S. CAVICCHIOLI-G. FELE, *Rituali di degradazione, Anatomia del processo Cusani*, Bologna, 1997, p. 13; v. anche M. MINECCIA, *op. cit.*, c. 408.

il messaggio trasmesso »⁴² rappresenta l'aspetto più delicato del rapporto tra mezzo televisivo e processo penale. Poiché, infatti, « le imprese televisive obbediscono alle regole dello spettacolo », il pubblico « si abitua a ricevere immagini carpite, selezionate, “tagliate” e “montate” in chiave spettacolare »⁴³.

Rispetto al pericolo di una strumentalizzazione *esterna* del processo, la risposta non sembra, tuttavia, quella di privilegiare la trasmissione « in differita », rispetto a quella « in diretta ». La prima, infatti, consentendo una selezione ed un montaggio delle immagini, favorisce « la diffusione pubblica di versioni di comodo, che possono fornire del dibattito un'immagine distorta o, nella migliore delle ipotesi, comunque mediata dall'interpretazione del regista »⁴⁴.

Mediazione interpretativa simile a quella operata dal giornalista della carta stampata che riferisce dell'udienza alla quale ha partecipato personalmente⁴⁵.

D'altro canto, il fatto che il legislatore abbia ammesso la possibilità teorica della presenza in aula delle telecamere significa che l'opzione che si presenta al giudice è quella relativa ad una trasmissione in « diretta » ovvero « differita » delle immagini del processo. Autorizzare la ripresa fine a sé stessa « per poi pretendere la non diffusione differita non avrebbe nessuna logica spiegazione »⁴⁶.

6. CONCLUSIONI.

La presenza del mezzo televisivo non si ritiene possa incidere, in misura significativa, sullo svolgimento *interno* del processo una volta tenuti separati il piano comunicazionale da quello processuale.

⁴² Cfr. G. ILLUMINATI, *Quando le parti non sono d'accordo sulle riprese audiovisive del dibattimento*, cit., p. 473; cfr. anche G.P. VOENA, *ult. op. cit.*, p. 81.

⁴³ Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *Ripresa televisiva dell'udienza penale e tutela della personalità*, cit., p. 984.

⁴⁴ Cfr. M. CIAPPI, *Il processo Andreotti e l'illusione della pubblicità*, cit., c. 607 e nota 11, alla cui dottrina *ivi* citata si rinvia.

⁴⁵ Cfr. G. ILLUMINATI, *Quando le parti non sono d'accordo sulle riprese audiovisive del dibattimento*, cit., p. 473.

⁴⁶ La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 ottobre 1982 n. 168 (in *Foro it.*, 1982, I, c. 2702), giudicando in merito alla legittimità della norma in tema di diffamazione a mezzo stampa che prevede a carico del diffamatore un trattamento più severo di quello che è invece previsto a carico di chi diffama con mezzi diversi dalla stampa, ha ritenuto tale discriminazione giustificata dal fatto che la diffamazione a mezzo stampa è più pesante e pregiudizievole, per la vittima, di quanto lo

sia una diffamazione commessa via etere. Sul punto cfr. E. ROPPO, *Il processo penale e la televisione*, in *Politica del diritto*, 1990, n. 1, p. 170. Ragionamento, peraltro, opposto a quello svolto dalla stessa Corte nella sentenza precedente, 21 luglio 1981 n. 148 (in *Foro it.*, 1981, I, 2094), nella quale si affermava la maggiore efficacia del mezzo televisivo rispetto alla carta stampata; sul punto cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *Ripresa televisiva dell'udienza penale e tutela della personalità*, cit., p. 984 e nota 6. Contrasto che, invece, secondo A. SAVINI (*Dibattimento penale e trasmissioni televisive di cronaca culturale*, cit., p. 954) non sussiste in quanto « la Corte non si è mai posta nell'ottica di risolvere, con una comparazione assoluta tra i mezzi, la questione della loro incidenza sul pubblico bensì ha sempre portato i suoi argomenti, relativi alla televisione o alla stampa, a secondo dei casi in funzione della prospettiva costituita dall'oggetto del giudizio di costituzionalità che le veniva demandato ».

Rispetto al primo, gli studiosi della psicologia della testimonianza concordano nel ritenere che la presenza in aula dei mezzi audiovisivi sia suscettibile di incidere negativamente sull'assunzione della testimonianza⁴⁷.

Sotto un profilo pratico, è stato, tuttavia, osservato come « gli imputati sollevino, solo a volte, questione di tutela dell'immagine e i testimoni non siano disturbati dalla presenza delle telecamere »⁴⁸.

Conclusione alla quale è giunta anche una ricerca empirica condotta con riferimento al sistema giudiziario nord-americano⁴⁹.

Il criterio relativo alla « genuinità dell'acquisizione della prova », delineato dalle ordinanze in commento, deve essere, poi, valutato nei limiti della sua concreta applicabilità nel processo.

Esso, infatti, vale per le sole prove *costituende* e cioè quelle destinate a formarsi nell'ambito del contraddittorio dibattimentale. E, tra esse, alla sola prova testimoniale in quanto la perizia, piuttosto che la consulenza tecnica, sono fondate su elaborati scritti — almeno nei casi di un minimo rilievo — che vengono illustrati oralmente al giudice ed, al termine della deposizione, acquisiti agli atti del processo.

A fronte di ciò, le testimonianze sono sottoposte a « quella spietata tecnica diretta a far emergere la falsità costituita dall'esame diretto e dal controesame »⁵⁰. Spietatezza che, in quanto tale, rappresenta un valido deterrente per indurre il testimone a rendere dichiarazioni aderenti alla realtà dei fatti. Posto che eventuali contraddizioni, nelle quali egli dovesse incorrere, verrebbero ampliate, a dismisura, dalla presenza del mezzo televisivo.

In ogni caso, le parti ed il giudice possiedono i mezzi processuali, sopra accennati, per vagliare, in senso critico, le affermazioni rese dai testimoni in aula.

Diverso è il discorso per quanto attiene alla proiezione *esterna* del processo presso la pubblica opinione, sulla cui utilità non pare esservi dubbio. Il processo penale ha, infatti, « anche una valenza di didattica sociale, sì che renderne edotta la collettività significa contribuire a realizzare i fini di prevenzione generale insiti nell'intero sistema penale »⁵¹.

⁴⁷ A. MELCHIONDA, *ult. op. cit.*, p. 565.

⁴⁸ Sull'argomento cfr. R. CANESTRARI, *Reazioni psicologiche differenziali e spettacolarizzazione del processo*, in *Quaderni dell'avvocatura*, 1995, n. 2, p. 52 ss.; cfr. anche M. CIAPPI, *Il processo Andreotti e l'illusione della pubblicità*, cit., c. 607 e nota 9.

⁴⁹ Cfr. E. SELVAGGI, *Dibattimento penale e ripresa televisiva*, cit., p. 2202 e nota 7; nello stesso senso anche G. DI CHIARA, *Processo penale e pubblicità mediata « tecnologica »*, cit., c. 53; A. SAVINI, *Dibattimento penale e trasmissioni televisive di cronaca culturale*, cit., p. 955.

⁵⁰ E. ROPPO (*Il processo penale e la televisione*, cit., p. 164) riferisce di un'analisi empirica svolta dalla Corte Suprema della Florida (U.S.A.) la quale conclude nel senso che « nessun apprezzabile significato

ed incidenza può ricollegarsi alla presenza delle telecamere per ciò che riguarda i comportamenti dei soggetti processuali ». Il sistema nord-americano si caratterizza per una marcata oscillazione giurisprudenziale sul tema della copertura televisiva del processo penale. Dopo, infatti, una sentenza nettamente contraria (cfr. *Estes v. Texas*, 381 U.S. 532 (1965)), la Corte Suprema statunitense legittimava l'esistenza di un diritto costituzionale del mezzo televisivo di accesso al processo penale incardinato nel primo Emendamento alla Costituzione (cfr. *CHANDLER v. Florida*, 449, U.S. 560 (1981)). Sul tema cfr. M. DEGANELLO-A. GASPARI-M. MOLLO-G. ROSSETTO, *Il processo penale statunitense*, a cura di R. GAMBINI-MUSSO, Torino, 1994, p. 185.

⁵¹ G.P. VOENA, *La ripresa audiovisiva del dibattimento*, cit., p. 78.

Per altri versi, si è paventato il pericolo di difensori che « a motivo della consapevolezza di parlare di fronte ad un vastissimo uditorio, finiscano per rivolgersi ad esso » ovvero quello di « rappresentanti dell'ufficio dell'accusa i quali ostentino, sempre per la stessa ragione, un particolare accanimento persecutorio »⁵².

Sembra, tuttavia, di poter osservare che se la presenza del mezzo audiovisivo permette un controllo sociale sul modo in cui viene amministrata la funzione giurisdizionale, allo stesso controllo non può certo sottrarsi il difensore o il pubblico ministero nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali.

La professionalità del difensore sarà valutata non solo dalle altre parti processuali ma anche — ed in misura numericamente ben più vasta — dagli utenti del programma televisivo. Discorso analogo vale per un eventuale comportamento « persecutorio » della pubblica accusa in quanto la difesa, usufruendo dei canali comunicazionali che seguono il processo, potrebbe denunciare eventuali comportamenti del pubblico ministero meno che corretti.

La consapevolezza che il proprio operato verrà vagliato non solo in sede processuale ma anche a livello comunicazionale può, in verità, rappresentare un valido stimolo affinché sia l'accusa che la difesa offrano una prestazione professionale di alto contenuto tecnico⁵³.

Il problema si sposta, quindi, sulle modalità con le quali debba essere trasmesso il messaggio comunicazionale.

La soluzione non appare quella di privilegiare le trasmissioni delle immagini del processo in « diretta » piuttosto che in « differita » o viceversa. In ogni caso, infatti, la trasmissione delle immagini via etere comporta il venir meno dell'unità di tempo, di luogo e di azione realizzata dal processo mentre « in un caso giudiziario, è indispensabile che tutti ascoltino le stesse cose e niente altro »⁵⁴.

Né ipotesi percorribile appare quella di preferire una « trasmissione “integrale”, sia essa in “diretta” o (preferibilmente) in “differita” del dibattimento penale... affinché colui che vi assiste attraverso i *mass-media* possa conoscerlo, sol che lo voglia, dall'inizio alla fine, come chi lo segue in aula »⁵⁵.

Imporre, infatti, una trasmissione « integrale » del processo o, anche, della singola udienza equivarrebbe a negare la possibilità della trasmissione stessa. Solo, infatti, « la possibilità di selezionare le fasi salienti, eliminando gli aspetti di minore interesse, consente di concentrare in tempi ristretti, quali sono quelli delle trasmissioni televisive, gli elementi più espressivi »⁵⁶.

È, quindi, l'art. 147 disp. att., pur rivelatasi norma di grande rilievo a fronte del vuoto normativo che connotava il codice abrogato, che necessita di ulteriori interventi correttivi.

⁵² A. MELCHIONDA, *ult. op. cit.*, pag. 571.

⁵³ G.P. VOENA, *La ripresa audiovisiva del dibattimento*, cit., p. 79.

⁵⁴ Sul punto cfr. G.P. VOENA, *ult. op. cit.*, p. 79.

⁵⁵ Cfr. A. GARAPON, *Il rituale giudiziario*, in *I diritti nascosti (Approccio an-*

tropologico e prospettiva sociologica), a cura di A. GIASANTI e G. MAGGIONI, Milano, 1995, p. 298-299, citato da M. CIAPPI, *Il processo Andreotti e l'illusione della pubblicità*, cit., c. 608 e nota 15.

⁵⁶ M. CIAPPI, *Il processo Andreotti e l'illusione della pubblicità*, cit., c. 608.

In primo luogo, manca una espressa disciplina del rapporto tra i mezzi di comunicazione e le indagini preliminari del procedimento penale. Fase durante la quale dovrebbe essere fatto espresso divieto a tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all'indagine o agli atti processuali che vengono compiuti, di riferire alcunché agli organi di informazione.

Gli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari sono coperti, almeno in via generale, dal segreto almeno fino alla chiusura delle indagini stesse. Motivo per il quale l'esercizio del diritto di cronaca non potrebbe non risentire *in nuce* delle limitazioni proprie della fonte che rivela al giornalista, della carta stampato o della televisione, notizie che pubbliche non dovrebbero diventare.

Il legislatore potrebbe intervenire anche con riguardo alla fase della trasmissione delle immagini del processo posto che, attualmente, il giudice non può stabilire le modalità ed i tempi della trasmissione differita « in mancanza di una norma che gli attribuisca esplicitamente questo potere »⁵⁷.

Al giudice potrebbe essere attribuito « il potere di posticipare la trasmissione » all'epilogo del dibattimento di primo grado⁵⁸.

Oppure, ritenendo questa proposta troppo limitativa del diritto di cronaca, dovrebbe essere previsto l'obbligo di selezionare le immagini del processo oggetto di trasmissione in modo tale da garantire un'equa rappresentazione delle ragioni dell'accusa e di quelle della difesa.

In altri termini, l'emittente televisiva che trasmette le immagini dovrebbe garantire una sorta di *par condizio* processuale che permetta allo spettatore di avere una visione, quantomeno, equilibrata, del contenuto e dello svolgimento del processo.

Osservazioni avanzate condividendo il rilievo per cui la pubblicità appartiene « all'essenza del processo penale più che alla sua natura »⁵⁹. Con la conseguente necessità di studiare e disciplinare, in misura sempre più precisa, il rapporto tra i mezzi di comunicazione ed il processo penale, nella consapevolezza che si tratta di due poli destinati sempre più ad attrarsi⁶⁰.

GIUSEPPE BIANCHI

⁵⁷ Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *ult. op. cit.*, p. 984.

⁵⁸ Cfr. G. ILLUMINATI, *Quando le parti non sono d'accordo sulle riprese audiovisive del dibattimento*, cit., p. 473; in senso conforme anche G. DEAN, *op. cit.*, c. 526.

⁵⁹ In questi termini G.P. VOENA, *La ripresa audiovisiva del dibattimento*, cit., pag. 81. La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1995 n. 59 (in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 808 ss. con commento di F.M. MOLINARI, *Sull'illegittimità*

costituzionale del divieto di pubblicazione degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento) ha dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 76 Cost., l'art. 114 comma 3 c.p.p. « nella parte in cui vieta la pubblicazione degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento fino a che non sia stata pronunciata sentenza di primo grado ».

⁶⁰ F. CARNELUTTI, *La pubblicità del processo penale*, cit., pag. 1.